

## **RAPPRESENTANTI DI LISTA**

### **1. Designazione dei rappresentanti delle liste dei candidati**

**1.1** - I rappresentanti di lista devono essere elettori del Consorzio di bonifica nei quali sono rappresentanti.

**1.2** - Ogni capolista di ciascuna lista di candidati dell'Assemblea dei Consorzi di bonifica può designare nell'ambito dei Consorziati con diritto di voto, a prescindere dalla fascia di appartenenza, un rappresentante di lista effettivo, ed eventualmente un supplente, per ciascun seggio elettorale.

**1.3** - In particolare, nel caso di liste concernenti la 1, 2, 3 fascia, la designazione dovrà essere fatta dai capolista di ciascuna fascia.

**1.4** - I tre capolista delle fasce 1, 2, 3 della stessa lista possono individuare il medesimo rappresentante di lista effettivo e supplente per l'esercizio dell'attività presso i seggi.

**1.5** - Un medesimo rappresentante di lista può essere designato anche per più seggi elettorali, a condizione che nella nota di designazione a firma del capolista siano espressamente indicati.

**1.6** - Nessuna incompatibilità sussiste tra la figura di candidato e quella di designato a rappresentante di lista in capo alla stessa persona.

**1.7** - La designazione dei rappresentanti di lista deve essere fatta per iscritto dal capolista, tramite fac-simile allegato alla presente, e la firma deve essere autenticata tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

**1.8** - Le designazioni per tutte le sezioni del Consorzio di bonifica possono essere CUMULATIVE, ovvero contenute in un unico atto sottoscritto dal capolista (fac-simile allegato B) ed autenticato tramite copia fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore.

**1.9** - Il modulo di designazione deve essere sottoscritto da tutti i capilista.

**1.10** - Il Consorzio di bonifica esaminerà la regolarità delle designazioni stesse e verificherà, in particolare, che i rappresentanti siano elettori del Consorzio medesimo designati, esclusivamente, dal capolista di ciascuna lista di candidati.

**La documentazione di cui sopra dovrà pervenire all'Ufficio protocollo del Consorzio di Bonifica entro e non oltre le ore 13 del 05 dicembre 2024.**

### **2. Poteri e facoltà dei rappresentanti delle liste dei candidati**

**2.1** - I rappresentanti di lista hanno diritto ad assistere a tutte le operazioni, in prossimità del tavolo dell'Ufficio elettorale, sempre nel modo che consenta loro di seguire le operazioni elettorali.

**2.2** - Possono far inserire succintamente nel verbale eventuali dichiarazioni.

**2.3** - Possono apporre la loro firma sulle strisce di chiusura delle urne, sul verbale e sui plichi contenenti gli atti della votazione e dello scrutinio.

**2.4** - I rappresentanti di lista, per l'esercizio delle loro funzioni, sono autorizzati a portare un bracciale o un altro distintivo con riprodotto il contrassegno della lista di appartenenza.

**2.5** - È fatto divieto ai rappresentanti di lista la compilazione di elenchi di persone che si siano astenute dal partecipare alla votazione o che abbiano votato, ai sensi della normativa vigente in materia propaganda politica, propaganda elettorale e di privacy e trattamento di dati sensibili.

**2.6** - I presidenti di seggio dovranno fare in modo che i rappresentanti di lista possano adempiere al loro incarico compiutamente e nella più ampia libertà, compatibilmente con l'esigenza di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali.